

**INTIMAZIONE**

28 APR. 2020

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 2 marzo 2020 del Municipio di Cevio intesa ad ottenere l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del Regolamento comunale concernente la gestione dei posteggi pubblici;

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 dicembre 2019;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato e il diritto di referendum non è stato esercitato.

Considerato,

nel Regolamento in esame all'art. 12 "Veicoli senza targa" è prevista un'autorizzazione a posteggiare veicoli senza targa o con targa trasferibile. All'art. 13 cpv. 1 lett. c) vengono poi definite le tariffe riguardanti abbonamenti per veicoli non targati o con targhe trasferibili. Tuttavia, come comunicatoci dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, da noi interpellato, l'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale non consente - salvo casi speciali - che i veicoli sprovvisti delle targhe prescritte siano lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici, fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta (cfr. art. 20 ONC).

Non possono pertanto essere ritenute conformi all'Ordinanza citata norme comunali che prevedono in forma generalizzata tali autorizzazioni.

Viene di conseguenza deciso **lo stralcio d'ufficio dei seguenti disposti del Regolamento in esame:**

- l'intero art. 12 (veicoli senza targa);
- la lett. c dell'art. 13 cpv. 1 (abbonamenti per veicoli non targati o con targhe trasferibili);
- la seguente frase dell'art. 9 cpv. 2 e 3  
"...omissis..., riservata l'applicazione dell'art. 12 del presente Regolamento."

Ricordato per il resto che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. E' approvato il Regolamento comunale concernente la gestione dei posteggi pubblici del Comune di Cevio.
2. Sono stralciati d'ufficio i seguenti disposti del Regolamento in esame:
  - l'intero art. 12 (veicoli senza targa);
  - la lett. c dell'art. 13 cpv. 1 (abbonamenti per veicoli non targati o con targhe trasferibili);
  - la seguente frase dell'art. 9 cpv. 2 e 3  
"...omissis..., riservata l'applicazione dell'art. 12 del presente Regolamento."
3. Sono riservati i diritti di terzi.
4. La tassa di giudizio ai sensi dell'art. 188 cpv. 3 LOC è fissata in fr. 200.--.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione:
  - Municipio del Comune di Cevio.

Invio interno a:

  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



L'Ispettore:

M. Mattioli

